

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 febbraio 2024

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **154** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 20/2012, DEI CRITERI APPLICATIVI IN MATERIA DI RIORDINO FONDARIO. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1143 DEL 23 AGOSTO 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamate:

- la legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), in particolare gli articoli 18 e 19, comma 4;
- la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e, in particolare, gli articoli 18 (Infrastrutture) e 32 (Disposizioni transitorie);
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), con la quale sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 20/2012;
- la legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), che ha ulteriormente modificato la l.r. 20/2012;
- la propria precedente deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016 concernente l'accoglimento, il finanziamento e l'autorizzazione al proseguimento dei procedimenti di riordino fondiario relativi a 21 istanze di completamento dei piani di riordino fondiario;
- la propria precedente deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2017 (Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di aiuti al settore infrastrutture rurali di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e altri enti locali gestori di opere irrigue, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17);
- la propria precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 23 agosto 2019 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20, dei criteri applicativi in materia di riordino fondiario. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 715 in data 26 aprile 2013";
- la propria precedente deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 18 luglio 2022 con oggetto "Approvazione, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 37/2021, delle linee guida per il completamento dei riordini fondiari autorizzati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016";

preso atto che le somme relative ai contributi concessi a 16 consorzi di miglioramento fondiario per il completamento dei 21 piani di riordino fondiario, autorizzati con DGR 9/2016, sono già state impegnate con provvedimenti del dirigente competente ed in ultimo con il provvedimento dirigenziale n. 6663 dell'11 novembre 2019;

atteso che le linee guida approvate con DGR 819/2022 dinanzi richiamata descrivono l'iter procedurale che i consorzi di miglioramento fondiario interessati devono seguire per portare a termine i riordini fondiari riattivati e che sostanzialmente tale iter riassume le fasi del procedimento di riordino fondiario;

evidenziato che:

- per i 21 riordini fondiari finanziati devono essere ultimate le procedure inerenti alla redazione del piano di riordino al fine di giungere al trasferimento delle proprietà agli assegnatari finali dei lotti ai sensi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20, nonché secondo le procedure disciplinate dalle linee guida già richiamate;
- tali procedure comprendono sostanzialmente operazioni di carattere tecnico, quali la redazione del piano di riordino fondiario, attività topografiche e operazioni catastali, necessarie alla conclusione dei riordini fondiari in corso;
- i contributi per le attività legate alla redazione dei piani di riordino sono già stati impegnati con precedenti atti;

- alcune disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 23 agosto 2019 non risultano più in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia poiché è stata oggetto di modifiche;
- alcuni aspetti contemplati nella DGR 1143/2019 sono meglio disciplinati dalle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 18 luglio 2022;
- alcune fasi della procedura di riordino previste dalla citata DGR 1143/2019 sono state ormai realizzate;

ritenuto necessario pertanto, come ravvisato dai competenti uffici:

- revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 23 agosto 2019;
- approvare dei nuovi criteri applicativi utili ai consorzi di miglioramento fondiario che devono portare a termine le procedure legate ai 21 piani di riordino fondiario approvati, nel più breve tempo possibile recependo le modifiche normative intervenute e prevedendo disposizioni in merito alla liquidazione dei contributi già concessi e ancora da liquidare;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura in vacanza del posto di Dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 23 agosto 2019;
- 2) di approvare i criteri applicativi, ai sensi della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20, come descritti nell'Allegato I alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- 4) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17;
- 5) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo https://www.regione.vda.it/agricoltura/CMF/riordino_fondiario_i.aspx;
- 6) di demandare al Dirigente della struttura competente eventuali modificazioni o integrazioni d'ordine tecnico, operativo e procedurale, qualora si rendesse necessario.

ALLEGATO I

alla deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 19 febbraio 2024

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente atto stabilisce i criteri di applicazione della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20, (*Disposizioni in materia di riordino fondiario*) e successive modificazioni, i quali sono applicabili ai 21 riordini fondiari individuati dalla DGR 9/2016.
2. L'articolo 19, comma 4, della citata l.r. 20/2012, ai sensi del quale sono state riattivate le 21 domande di completamento delle procedure di riordino in corso, disciplina i riferimenti normativi per il finanziamento del Piano di riordino fondiario.
3. L'articolo 9, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, il quale ha integrato le norme riguardanti l'approvazione del piano di riordino fondiario da parte della pubblica amministrazione.
4. La legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (*Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale*).
5. La deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 17 luglio 2017, per quanto applicabile ai riordini individuati e selezionati dalla DGR 9/2016, disciplina la concessione degli aiuti al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture rurali funzionali al settore agricolo.
6. Il provvedimento dirigenziale n. 6663 dell'11 novembre 2019 con il quale per alcuni dei consorzi di miglioramento fondiario interessati dai 21 riordini è stata rideterminata la spesa ammessa e con il quale è stato concesso il contributo definitivo.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per comprensorio di riordino fondiario si intende una zona agricola o parte di essa nella quale lo stato di frammentazione e di polverizzazione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economiche delle aziende agrarie, impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale, ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia locale.
2. Lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, previsto all'articolo 7 della l.r. 20/2012, è stato lo strumento necessario mediante il quale avviare le successive fasi di progettazione delle opere di miglioramento fondiario e di redazione del piano di riordino fondiario.
3. Il piano di riordino fondiario delle domande riattivate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 20/2012 si compone del piano di ricomposizione fondiaria, recante la predisposizione particellare del nuovo assetto catastale, ai fini del trasferimento delle proprietà, nonché della eventuale progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento fondiario da concludere.
4. Il decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, consente il trasferimento delle proprietà al Consorzio di miglioramento fondiario promotore del riordino quale atto endoprocedimentale rispetto al provvedimento finale.
5. Il decreto del Presidente della Regione, riguardante i trasferimenti definitivi dei fondi ai proprietari post-riordino, consente la relativa trascrizione nei registri immobiliari.

Articolo 3 – Tipologia di spese ammissibili a contributo

1. Possono essere ammesse a beneficiare del contributo le seguenti spese sostenute nell'ambito delle operazioni di riordino fondiario:
 - a) elaborazione dello studio preliminare della ricomposizione fondiaria;
 - b) predisposizione del piano di riordino fondiario, compresi gli oneri relativi a rilievi catastali e altre operazioni topografiche necessarie ai fini del frazionamento particellare;
 - c) acquisto dei cippi di confine tra le nuove particelle.
2. Non sono ammissibili gli oneri fiscali per le trascrizioni ai Registri immobiliari e per le volturazioni catastali, in seguito al trasferimento dei diritti reali di proprietà, nonché gli indennizzi previsti dall'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) dovuti all'affittuario in caso di scioglimento di contratti d'affitto di fondi rustici e le indennità/compensazioni che il piano di riordino prevede in favore del proprietario.
3. Non sono altresì ammissibili al contributo le indennità da riconoscere a seguito di esproprio di terreni intestati a persone irreperibili, sconosciute, decedute senza eredi, ovvero decedute con eredi in assenza di presentazione della dichiarazione di successione nei termini di legge o in caso di rinuncia espressa dell'eredità.

Articolo 4 – Destinatari degli aiuti

1. Destinatari dei presenti criteri applicativi sono i Consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del regio decreto 215/1933 e della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3, selezionati nell'ambito della DGR 9/2016 e ai quali sono stati già concessi gli aiuti.

Articolo 5 – Intensità dell'aiuto

1. Per gli effetti dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, l'intensità dell'aiuto applicato ai consorzi beneficiari di cui all'art. 4, è pari al 100% della spesa ammessa, come risulta dai provvedimenti di impegno di spesa dei contributi concessi.

Articolo 6 – Requisiti e condizioni di ammissibilità a contributo

1. Il comprensorio agricolo interessato dal piano di riordino fondiario deve essere situato in zona agricola E del Piano regolatore generale. Pertanto, occorre verificare che le norme urbanistiche comunali siano rispettate e compatibili con la l.r. 20/2012.
2. In linea generale, dal riordino sono esclusi i terreni e gli appezzamenti di cui all'articolo 23 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (*Nuove norme per la bonifica integrale*), nonché le aree boscate individuate dall'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

3. I terreni e gli appezzamenti classificati dagli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998 possono essere ricompresi nel perimetro del piano di riordino fondiario purché questo indichi le attività agricole ammissibili in relazione ai rischi presenti sul territorio.
4. Il piano di riordino fondiario, nel rispetto dell'articolo 24 del r.d. 215/1933, può prevedere delle aree tecniche, compatibilmente con le norme urbanistiche, la cui ammissibilità è da valutare caso per caso, sulle quali realizzare delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione degli stessi, quali, ad esempio, piste trattorabili e strade interpoderali, piazzole di manovra per mezzi agricoli, vasche per l'irrigazione, camere di manovra funzionali ad impianti irrigui, aree di stoccaggio delle deiezioni di stalla ed altre superfici ad uso collettivo funzionali ad attività agricole e zootecniche. Per effetto del decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 11, comma 6, della l.r. 20/2012, tali aree saranno trasferite al Consorzio di miglioramento, quale soggetto promotore ed esecutore del riordino fondiario, oppure al Comune competente per territorio, su istanza di quest'ultimo.
5. La minima unità particellare (MUP) è quella definita dagli atti a suo tempo approvati per ogni singolo riordino fondiario. Previa adeguata motivazione, il Piano di riordino può trasferire ai proprietari ex-post anche dei nuovi lotti che non raggiungono la MUP stabilita. Per questioni complesse, può essere richiesto alla Commissione tecnica di valutazione di cui all'articolo 4 della l.r. 20/2012 di pronunciarsi in merito.
6. Qualora non sia tecnicamente possibile procedere alla modifica dei confini catastali rispetto agli esistenti fogli di mappa, sono ammesse le nuove particelle situate a cavallo di due diversi fogli mappali, purché la somma della loro superficie non risulti inferiore alla MUP stabilita. Le nuove particelle aventi un unico proprietario ma due numeri mappali distinti, sono ugualmente soggette ai vincoli e alla trascrizione di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2012.
7. Per i 21 riordini fondiari selezionati dalla DGR 9/2016 si applica la disciplina di cui all'articolo 20 (Misure di salvaguardia) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, a partire dal deposito del Piano di riordino fondiario previsto dall'articolo 10 della l.r. 20/2012.
8. Un'eventuale variazione al piano regolatore, che contempli la trasformazione della destinazione urbanistica di un terreno interessato dal riordino fondiario da agricolo ad edificabile, non è da considerarsi un caso di forza maggiore previsto dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 20/2012.

Articolo 7 – Commissione tecnica di valutazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37, la Commissione tecnica di valutazione, di cui all'articolo 4 della l.r. 20/2012, può essere convocata dal dirigente della Struttura competente per questioni tecnico-agronomiche complesse, ivi compresi i pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione o di alienazione dei beni agevolati, presentate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20/2012.
2. La convocazione avviene almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della data prefissata.
3. È fatta salva la facoltà del dirigente competente di convocare la Commissione tecnica di valutazione al di fuori dei casi di cui al precedente comma 1.
4. Le altre funzioni tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e alla conduzione delle opere di miglioramento fondiario collegate al riordino sono demandate alla Commissione di cui agli articoli 4 e 5 della DGR 958/2017.

Art. 8 – Compiti del responsabile dell'istruttoria

1. Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 19/2007, il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, per l'espletamento delle pratiche amministrative inerenti ai riordini, il responsabile dell'istruttoria:
 - a) verifica la documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti e, se del caso, richiede la documentazione necessaria a rettificare/integrare le istanze incomplete;
 - b) verifica l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;
 - c) acquisisce d'ufficio i documenti già in possesso dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione;
 - d) acquisisce informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità non attestati in documenti acquisibili ai sensi della lettera c) del presente articolo;
 - e) cura gli adempimenti relativi al rilascio, nel corso del procedimento, di copie di atti e documenti, nonché le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - f) verifica la congruità delle spese proposte e sostenute dal beneficiario del contributo;
 - g) propone al responsabile del procedimento l'esito delle attività amministrative e, più in generale, dà corso ad ogni istanza nei termini previsti dalla l.r. 20/2012 e dalle disposizioni di cui ai presenti criteri applicativi;
 - h) esegue i controlli amministrativi e in loco;
 - i) redige le opportune relazioni tecnico-agronomiche e/o economiche in base alle fasi previste dalla l.r. 20/2012 e dai presenti criteri applicativi.

Articolo 9 – Fasi del procedimento di riordino fondiario e disposizioni per attività specifiche

1. L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 18 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida per il completamento dei riordini fondiari autorizzati, definisce dettagliatamente le fasi del procedimento di riordino fondiario previste dalla l.r. 20/2012 e dispone in merito ad attività specifiche a cui i consorzi di miglioramento fondiario devono fare riferimento durante le operazioni attinenti ai riordini fondiari.
2. Le operazioni di riordino fondiario e in particolare la redazione del piano di riordino fondiario e le successive fasi possono essere sviluppate in completa autonomia da parte dei consorzi di miglioramento fondiario interessati e dei professionisti incaricati.

Articolo 10 – Norme per la liquidazione del contributo

1. Il contributo relativo alle spese di cui al precedente articolo 3, può essere liquidato, a seguito di apposita richiesta nei limiti stabiliti dal successivo comma 2 e con le modalità indicate dal

successivo comma 3, mediante acconti commisurati al compimento di una o più fasi del procedimento di riordino.

2. L'importo complessivo sul quale sono calcolate le percentuali tiene conto della somma delle spese ammesse per le singole tipologie di spesa comunicate al beneficiario del contributo in sede di impegno definitivo di spesa.
3. Gli acconti e il saldo del contributo sono erogabili con le seguenti percentuali:

PERCENTUALE	FASE DEL PROCEDIMENTO
50 %	A seguito dell'esito positivo della verifica preventiva sulla bozza preliminare avanzata degli elaborati che costituiscono il piano di riordino fondiario effettuata dalla Struttura competente, ai fini del deposito del Piano di riordino fondiario.
20 %	A seguito delle pubblicazioni dell'avviso di deposito del piano all'albo del/i Comune/i interessati e al BUR.
15 %	A seguito dell'emanazione del Decreto dell'Assessore.
15 %	A registrazione del trasferimento dei diritti reali di proprietà.

4. Per i consorzi di miglioramento fondiario che hanno già percepito, successivamente all'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 9 dell'8 gennaio 2016, acconti sul contributo impegnato, a seconda della fase del procedimento in cui si trovano – descritto al precedente comma 3 – viene corrisposta la sola differenza spettante.
5. Gli acconti e il saldo sono erogati sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate nel rispetto degli importi del contributo calcolato e concesso ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l.r. 20/2012.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla richiesta di liquidazione del contributo deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
 - b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Articolo 12 – Domanda di pagamento acconti e saldo

1. I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento degli acconti e del saldo, corredate dalla documentazione dettagliata al successivo comma 3, al completamento di ciascuna fase del procedimento, così come stabilito al precedente articolo 10, commi 3, 4 e 5. Le richieste devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente, scaricabili dal sito web ufficiale della Regione, canale tematico “Agricoltura”, sezione dedicata ai “Consorti di miglioramento fondiario” – “Riordini fondiari”, e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.vda.it
2. Per quanto riguarda il primo acconto indicato nella tabella del precedente articolo 10, comma 3, dei presenti criteri applicativi, la domanda di liquidazione dello stesso deve essere successiva alle comunicazioni da parte della Struttura competente in materia di riordini fondiari dell'esito positivo della relativa fase della procedura. Il secondo acconto potrà essere richiesto dopo aver effettuato le pubblicazioni previsti dall'articolo 10 (*Deposito del piano di riordino*), comma 1, della l.r. 20/2012 all'albo pretorio dei Comuni interessati e al BUR. Il consorzio di miglioramento fondiario beneficiario potrà presentare istanza per l'erogazione del terzo acconto dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emanazione del Decreto dell'Assessore, mentre il pagamento del saldo potrà essere richiesto contestualmente alla comunicazione del compimento degli adempimenti conclusivi in capo allo stesso consorzio di miglioramento fondiario, dopo l'emanazione del Decreto del Presidente della Regione.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fattura elettronica in formato PDF riportante il Codice Unico di Progetto (CUP) già richiesto dalla struttura competente del Dipartimento agricoltura per conto del beneficiario e a questo comunicato; il suo corretto utilizzo è demandato unicamente alla responsabilità del beneficiario del contributo stesso;
 - b) verbale dell'Assemblea degli utenti o del Consiglio direttivo a seconda delle competenze, dal quale risulti l'approvazione delle attività eseguite, l'elenco dettagliato dei relativi costi e l'autorizzazione al tesoriere (o all'istituto bancario incaricato) a riscuotere i contributi e quietanzare i mandati di pagamento;
 - c) quietanze di pagamento, qualora le prestazioni siano già state saldate;
 - d) in sede di istanza del secondo acconto è necessario presentare copia delle richieste di pubblicazione all'albo pretorio del/i Comune/i interessati, con relative relate di pubblicazione, e al BUR dell'avviso di deposito previste dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 20/2012.
4. L'erogazione degli acconti o del saldo deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla sua presentazione, fatta salva la necessità di richiedere documentazione integrativa, considerando quanto disposto al precedente articolo 10, commi 4 e 5.
 5. Le quietanze delle fatture devono essere trasmesse successivamente all'emanazione del mandato di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione e, comunque, nel termine di 30 giorni dalla data di erogazione dell'aiuto stesso. La mancata quietanza delle fatture trasmesse alla struttura competente comporta la revoca e la restituzione del contributo.
 6. Qualora il documento attestante la quietanza non sia emesso dall'istituto bancario o dal tesoriere incaricato nei tempi prescritti dal precedente comma 5, il legale rappresentante dell'ente beneficiario del contributo è autorizzato a sottoscrivere apposita autocertificazione di avvenuto pagamento oppure a trasmettere su carta intestata la "dichiarazione liberatoria per fatture" a firma del creditore (impresa edile e/o libero professionista). Il legale rappresentante del consorzio non è tuttavia dispensato dal trasmettere, entro 30 giorni dall'emissione della quietanza, la quietanza richiesta.

Articolo 13 – Anticipo e fideiussione

1. Il beneficiario può richiedere, in seguito all'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo non superiore all' 85% del contributo accordato.
2. Alla domanda di pagamento dell'anticipo da trasmettere via PEC, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
 - a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell'importo anticipato;
 - b) dichiarazione della presunta data di trasmissione della bozza di piano di riordino fondiario, sottoscritta dal richiedente.
3. Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.
4. Nel caso in cui al momento del saldo il pagamento complessivo sia inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo

dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

5. Nel caso in cui si richieda un anticipo, dietro presentazione di fideiussione, l'eventuale saldo del contributo verrà erogato solo a seguito della conclusione di tutte le operazioni, ovvero dopo la registrazione dei diritti reali di proprietà e, in tal caso, la domanda di saldo dovrà essere presentata secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, comma 1, allegando la documentazione prevista dal medesimo articolo, comma 3.
6. Nel caso in cui siano già stati liquidati degli acconti l'anticipo terrà conto degli stessi.
7. Le spese sostenute per l'accensione di garanzia fideiussoria non possono essere oggetto di contributo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 815 del 24 luglio 2023 (contributi per spese di gestione) né ai sensi delle presenti disposizioni e, pertanto, sono interamente a carico del consorzio di miglioramento fondiario.

Articolo 14 – Controlli

1. I controlli *ex-post* sul rispetto dei vincoli di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2012, sono effettuati, ai sensi delle rispettive leggi che hanno finanziato il riordino fondiario e dell'articolo 33 della l.r. 19/2007.
2. Al proprietario che violi per la prima volta, a seguito dei controlli di cui al precedente comma 1, il vincolo di coltivazione di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 20/2012, è comminata una sanzione pari a euro 0,25 per metro quadrato di terreno che si sarebbe dovuto coltivare secondo la buona tecnica agraria. Sono fatti salvi gli importi massimi e minimi fissati dall'art. 14, comma 1, della l.r. 20/2012.
3. Nel caso di reiterata violazione del vincolo di coltivazione di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 20/2012, la sanzione, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, è raddoppiata.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della citata legge regionale attraverso una propria deliberazione, definisce caso per caso, previa presentazione di una richiesta motivata del proprietario interessato, i criteri per la concessione di deroghe al divieto di edificazione, stabilendo l'ammontare del contributo che il richiedente è tenuto a restituire in proporzione alla spesa unitaria – dal calcolo sono escluse le opere di stoccaggio dell'acqua e delle adduttrici a servizio dell'intero comprensorio – sostenuta dalla pubblica amministrazione e rapportata al periodo di non osservanza del vincolo.
5. Sulle aree tecniche descritte all'articolo 6, comma 4, dei presenti criteri non trovano applicazione i vincoli di inedificabilità e di coltivazione di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2012.

Articolo 15 – Norme transitorie riguardanti le opere di miglioramento fondiario

1. Limitatamente ai consorzi che stanno ancora realizzando interventi di miglioramento fondiario, sono ammissibili eventuali opere di completamento, inizialmente non previste, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 958/2017 e per quanto non in contrasto con i presenti criteri applicativi.
2. Nel caso di lavori di completamento ai riordini selezionati dalla DGR 9/2016 e ad essi funzionali, l'eventuale finanziamento di interventi di completamento deve essere concesso dalla Giunta

regionale a seguito di apposita domanda, corredata dal progetto definitivo e relazione tecnica, come previsto dalla DGR 958/2017; a tali lavori di completamento non si applicano i massimali previsti dall'articolo 2, comma 2, della sopra citata deliberazione.

3. Per l'ammissibilità al contributo di eventuali lavori di completamento indispensabili al perfetto esito finale del riordino autorizzato e finanziato, si applica la percentuale prevista dall'articolo 18 della l.r. 17/2016 in vigore al momento dell'inoltro della richiesta.